



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Comune del Parco Regionale dei Monti Aurunci e Monti Ausoni

Via Municipio n. 8 04025 Lenola LT Tel. 0771-59581 fax 0771-588181 e-mail info@com

Regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50 e ss.mm.ii.

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivi e finalità

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

Art. 4 - Conferimento degli incarichi

Capo II - Ripartizione dell'incentivo

Art. 5 - Ripartizione

Art. 6 - Incarichi interi o parziali

Capo III - Termini temporali e penalità

Art. 7 - Termini per le prestazioni

Capo IV - Disposizioni diverse

Art. 8 - Pagamento del compenso

Capo V - Norme finali

Art. 9 - Disposizioni transitorie

Art. 10 - Entrata in vigore

Capo 1 - Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive.
3. Sono altresì compresi nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto. 4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività, servizi e forniture, manutentive ordinarie.

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 11 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a. il responsabile del procedimento;
 - b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
 - c. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;

- d. gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f. i collaboratori tecnici che, pur non firmando il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento

Capo II - Ripartizione dell'incentivo

Art. 5 - Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali appresso definitive;

PER LAVORI E OPERE			
ATTIVITA GENERALE	QUOTA	ATTIVITA SPECIFICA	%
PIANIFICAZIONE	15	Progetto di fattibilità	3
		Prog. def.ed esecutiva	10
		Espropriazioni per pubblica utilità	2
VERIFICA PROGETTI E FASE DI GARA	20	Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	3
		Predisposizione e controllo atti di gara e funzione delle commissioni	12
FASE ESECUTIVA	30	Coord. sicurezza fase esecutiva	5
		Direzione lavori	15
		Collaudo statico	5
		Collaudo amministrativo/ CRE	5
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	35	Responsabilità del procedimento	35

PER SERVIZI E FORNITURE			
ATTIVITA GENERALE	QUOTA	ATTIVITA SPECIFICA	%
PIANIFICAZIONE	10	Analisi dei fabbisogni e redazione programma biennale servizi e forniture	10
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo atti di gara e funzioni attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	20
FASE ESECUTIVA	35	Coord. sicurezza fase esecutiva	5
		Direzione Esecuzione del contratto	25
		Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	35	Responsabilità del procedimento	35

Art. 6 - Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno in quanto affidate all'esterno, incrementano la quota del fondo ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Capo III - Termini temporali e penalità

Art. 7 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni

Capo IV - Disposizioni diverse

Art. 8 - Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, sulla base dell'atto di ripartizione, contenente l'elenco del personale, l'attività riferibile a ciascuna unità e la percentuale spettante, con cadenza quadrimestrale e ad attività definitivamente conclusa.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante stessa.

Capo V - Norme finali

Art. 9 - Disposizioni transitorie

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di approvazione, e sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'ente.